

Testo a fronte



**Legge regionale 22 novembre 2010, n. 28**

**Norme in materia di sport nella Regione Calabria**

**Proposta di legge n. 87/11^**

“Proroga termini istanze contributi per l’anno 2021. Integrazione agli articoli 14 e 15 della l.r. 28/2010”

Aprile 2021

<p align="center"><b>Legge regionale 22 novembre 2010, n. 28</b></p>	<p align="center"><b>Progetto di legge n. 87/11<sup>^</sup></b></p>
<p>Norme in materia di sport nella Regione Calabria</p>	<p>“Proroga termini istanze contributi per l’anno 2021. Integrazione agli articoli 14 e 15 della l.r. 28/2010”</p>
<p align="center"><b>Articolo 14</b></p> <p><i>(Interventi concernenti l'attività sportiva dilettantistica)</i></p> <p>1. A sostegno dell'attività sportiva dilettantistica, la Regione può concedere contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio e con le modalità indicate nel piano annuale, alle società sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche, FSN, DSA, EPS e Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con sede legale in Calabria e iscritte al Registro del CONI ed alla sezione parallela CIP dello stesso registro, che partecipano a campionati internazionali, nazionali, interregionali e regionali, secondo modalità e procedure previste da apposito regolamento regionale, previa certificazione dell'attività svolta da parte della federazione o ente di appartenenza.</p> <p>2. Le istanze di concessione dei contributi di cui al comma</p>	<p align="center"><b>Articolo 14</b></p> <p><i>(Interventi concernenti l'attività sportiva dilettantistica)</i></p> <p>1. A sostegno dell'attività sportiva dilettantistica, la Regione può concedere contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio e con le modalità indicate nel piano annuale, alle società sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche, FSN, DSA, EPS e Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con sede legale in Calabria e iscritte al Registro del CONI ed alla sezione parallela CIP dello stesso registro, che partecipano a campionati internazionali, nazionali, interregionali e regionali, secondo modalità e procedure previste da apposito regolamento regionale, previa certificazione dell'attività svolta da parte della federazione o ente di appartenenza.</p> <p>2. Le istanze di concessione dei contributi di cui al comma</p>

1, riferite all'anno sportivo precedente, possono essere presentate al dipartimento regionale competente in materia di politiche dello sport nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile di ogni anno.

2 bis. Al fine di attenuare la situazione di grave crisi economico-finanziaria derivante dalla sospensione delle attività sportive necessitata dall' emergenza sanitaria COVID-2019, è consentito, alle ASD con bilancio sportivo solare, per l'anno **2020**, di presentare le istanze di cui al comma 2 fino al 30 giugno **2020**.

3. La graduatoria delle istanze ammesse ai contributi di cui al comma 1 è approvata entro il 31 luglio di ogni anno.

### **Articolo 15**

*(Interventi per l'organizzazione di manifestazioni sportive)*

1. Per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi a carattere internazionale, nazionale, interregionale e regionale, la Regione può concedere contributi alle società sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche, FSN, DSA, EPS e Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni promozionali Paralimpiche e

1, riferite all'anno sportivo precedente, possono essere presentate al dipartimento regionale competente in materia di politiche dello sport nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile di ogni anno.

2 bis. Al fine di attenuare la situazione di grave crisi economico-finanziaria derivante dalla sospensione delle attività sportive necessitata dall'emergenza sanitaria COVID-2019, è consentito, alle ASD con bilancio sportivo solare, per l'anno **2021**, di presentare le istanze di cui al comma 2 fino al 30 giugno **2021**.

3. La graduatoria delle istanze ammesse ai contributi di cui al comma 1 è approvata entro il 31 luglio di ogni anno.

### **Articolo 15**

*(Interventi per l'organizzazione di manifestazioni sportive)*

Per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi a carattere internazionale, nazionale, interregionale e regionale, la Regione può concedere contributi alle società sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche, FSN, DSA, EPS e Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni promozionali Paralimpiche e

Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con sede legale in Calabria e iscritte al registro del CONI ed alla sezione parallela CIP dello stesso registro, ai comitati periferici calabresi del CONI, delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva, delle Federazioni Sportive Paralimpiche, delle Organizzazioni Promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche.

2. La Regione può concedere contributi a sostegno dei progetti nazionali e territoriali per la promozione e la diffusione dell'attività motoria, organizzati da associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche e CIP, dai comitati provinciali e regionali del CONI, FSN, DSA, EPS riconosciuti dal CONI, Ufficio scolastico regionale - Coordinamento attività motorie fisico sportive.

3. Sono esclusi dai contributi previsti nei commi 1 e 2 i soggetti che fruiscono di contributi, per le stesse iniziative, erogati da altri settori regionali.

4. Le istanze di concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentate al dipartimento regionale competente in materia di politiche dello sport nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ogni anno,

Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con sede legale in Calabria e iscritte al registro del CONI ed alla sezione parallela CIP dello stesso registro, ai comitati periferici calabresi del CONI, delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva, delle Federazioni Sportive Paralimpiche, delle Organizzazioni Promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche.

2. La Regione può concedere contributi a sostegno dei progetti nazionali e territoriali per la promozione e la diffusione dell'attività motoria, organizzati da associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche e CIP, dai comitati provinciali e regionali del CONI, FSN, DSA, EPS riconosciuti dal CONI, Ufficio scolastico regionale - Coordinamento attività motorie fisico sportive.

3. Sono esclusi dai contributi previsti nei commi 1 e 2 i soggetti che fruiscono di contributi, per le stesse iniziative, erogati da altri settori regionali.

4. Le istanze di concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentate al dipartimento regionale competente in materia di politiche dello sport nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ogni anno,

<p>secondo modalità e procedure definite con regolamento regionale.</p> <p>4 bis. Al fine di attenuare la situazione di grave crisi economico-finanziaria derivante dalla sospensione delle attività sportive necessitata dall'emergenza sanitaria COVID-19, la presentazione delle istanze di contributo di cui al comma 4 può essere effettuata, per l'anno <b>2020</b>, trenta giorni prima della data di inizio della relativa manifestazione sportiva.</p> <p>5. Le graduatorie delle istanze ammesse ai contributi di cui ai commi 1 e 2 sono approvate entro il 30 settembre di ogni anno.</p> <p>6. Il beneficiario del contributo è obbligato a esibire il logo della Regione sul materiale pubblicitario, secondo le modalità concordate con gli uffici del Dipartimento competente.</p>	<p>secondo modalità e procedure definite con regolamento regionale.</p> <p>4 bis. Al fine di attenuare la situazione di grave crisi economico-finanziaria derivante dalla sospensione delle attività sportive necessitata dall'emergenza sanitaria COVID-19, la presentazione delle istanze di contributo di cui al comma 4 può essere effettuata, per l'anno <b>2021</b>, trenta giorni prima della data di inizio della relativa manifestazione sportiva.</p> <p>5. Le graduatorie delle istanze ammesse ai contributi di cui ai commi 1 e 2 sono approvate entro il 30 settembre di ogni anno.</p> <p>6. Il beneficiario del contributo è obbligato a esibire il logo della Regione sul materiale pubblicitario, secondo le modalità concordate con gli uffici del Dipartimento competente.</p>
--	--